

vativi: mi riferisco alla pianificazione fiscale concordata e all'aggiornamento degli studi di settore. Ricordiamo che la pianificazione fiscale concordata è un istituto che trova il suo fondamento nella legge delega di riforma del sistema fiscale statale. Basta rileggersi il contenuto degli articoli della riforma per trovare scritto che è obiettivo dell'esecutivo dare vita al cosiddetto concordato preventivo triennale. La legge finanziaria per il 2005 lo fa, introducendo l'istituto della pianificazione fiscale concordata. Si tratta di una misura che va a vantaggio sia del mondo imprenditoriale sia del mondo dei lavoratori autonomi, perché consente, in via preventiva, di conoscere il carico fiscale cui si è sottoposti, per sapere in anticipo l'ammontare dei tributi dovuti. Il nostro apprezzamento, dunque, è pieno. Si consente, in tal modo, all'imprenditore di non avere l'assillo di gestire la propria fiscalità, perché, per un triennio, gli si permette di conoscere con esattezza l'ammontare dei tributi dovuti all'erario.

Un altro settore importante in cui l'intervento del Governo è stato incisivo riguarda gli studi di settore. Va ricordato che per gli studi di settore si era fermi, per alcuni comparti imprenditoriali, ai dati forniti con gli aggiornamenti compiuti nel 1999. È, quindi, fuor di dubbio che disporre, per alcuni contesti imprenditoriali, un adeguamento del reddito è un aspetto da salutare con attenzione e con interesse. Dobbiamo, tuttavia, ricordare, in particolare modo per gli studi di settore, che sono forse da evitare meccanismi di automatismo nella determinazione del reddito: mi riferisco ad un passaggio della norma, sul quale il ministro ha già dimostrato disponibilità ad una revisione. Si tratta del passaggio in cui si dice che i cosiddetti studi di settore possono formare oggetto di adeguamento, applicando gli indici ISTAT. Su tale punto inviterei il Governo — ma già il ministro ha dimostrato ampia disponibilità in tal senso — a rivedere l'impostazione adottata dalla legge finanziaria, anche perché va ricordato che sia per il reddito di lavoro autonomo sia per il reddito d'impresa determinato sulla base

di studi di settore, gli studi di settore stessi non sono un meccanismo forfetario di determinazione del reddito.

Sappiamo che il reddito di impresa si determina contrapponendo ricavi a costi: questa è la cosiddetta determinazione analitica del reddito di impresa. Ma, al tempo stesso, con gli studi di settore, si è riusciti ad introdurre un meccanismo alternativo alla determinazione analitica del reddito, un meccanismo fondato su rilevazioni matematico-statistiche. Infatti, il reddito di impresa o il reddito di lavoro autonomo determinato sulla base degli studi di settore non è un'invenzione o un catasto del reddito di impresa, bensì niente altro che una rilevazione determinata sulla base di parametri matematico-statistici. Quindi, in questo contesto, mal si colloca la previsione di maggiorazioni forfettizzate sulla base degli indici ISTAT.

Su questo punto, segnalerei al Governo l'opportunità di intervenire e far chiarezza, lasciando al dibattito tra amministrazione finanziaria e categorie la determinazione del giusto imponibile, quello a cui tutti devono tendere per evitare che si creino notevoli sperequazioni. In particolare, mi riferisco a certi settori particolarmente sensibili: pensiamo al settore tessile, al settore calzaturiero ed a quello dell'abbigliamento, che negli ultimi tempi hanno registrato un decremento. Se si applicasse un meccanismo di forfettizzazione di indici ISTAT sui ricavi congrui, allora arriveremmo a determinare un reddito che è sicuramente al di fuori del parametro oggettivo del settore, per determinare una capacità contributiva che non è quella reale.

Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi su altre questioni che nel disegno di legge finanziaria vengono sicuramente trattate in modo puntuale. Mi riferisco all'intervento per l'elusione o l'evasione in particolari comparti, in primo luogo avendo riguardo all'IVA. È noto il fenomeno delle importazioni parallele ed è noto il fenomeno attraverso il quale certi consumatori finali riescono ad ottenere vantaggi acquistando le auto, attraverso intermediari e concessionari più o meno

convenienti, con una riduzione sul prezzo di vendita. Ebbene, ancora una volta, siamo sul versante dell'accertamento e non su quello della correzione delle basi imponibili o dell'aumento delle aliquote e si interviene in questo settore recuperando l'evasione che sicuramente ha favorito anche grosse fette di imprenditoria nazionale.

Pertanto, il nostro giudizio su questi tasselli che compongono la manovra finanziaria non può che essere positivo, come pure positivo è lo sblocco delle addizionali. Le autonomie locali, le regioni e i comuni, hanno lamentato che ci si trovava ingessati nel sistema di gestione della finanza pubblica, proprio perché non si era data a questi enti la possibilità di sbloccare le addizionali sia regionali sia comunali. La manovra finanziaria interviene in proposito consentendo tale sblocco. Ritengo che ciò preluda all'intervento decisivo e fondamentale rappresentato dalla correzione del famigerato decreto legislativo n. 56 del 2000, provvedimento attraverso il quale si è finanziata la spesa sanitaria e che ha fatto giustamente insorgere i governatori delle regioni meridionali i quali hanno ottenuto minori risorse rispetto a quelle che dovevano essere loro attribuite per far fronte alle esigenze della spesa sanitaria. Tuttavia, ciò non significa che si penalizzano le regioni del nord, perché anche queste ultime devono giustamente ricevere le risorse necessarie per fronteggiare la spesa sanitaria. Questo obiettivo si realizza rimuovendo radicalmente il decreto legislativo n. 56 del 2000: si tratta di un provvedimento iniquo, in cui si parla di una perequazione che in realtà non esiste e dove, per applicare i meccanismi di perequazione orizzontale o verticale, si adottano formule con algoritmi assolutamente incomprensibili, che hanno comportato difficoltà di gestione da parte di tutti.

Si deve, quindi, rimuovere quel provvedimento, si deve assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sulla base delle risorse a disposizione

dell'ente locale e l'eventuale eccedenza dovrà essere coperta con lo sblocco delle addizionali.

Questa mi sembra la cornice nella quale si muove la finanziaria.

Concludendo, in questa prima fase dei provvedimenti che compongono la manovra per l'anno 2005 vediamo che c'è una maggiore attenzione sulla correzione dei conti pubblici, ma il sistema si regge in modo compiuto solo se si aggiunge un'altra gamba al mosaico della finanza pubblica per il 2005. Mi riferisco al provvedimento pro sviluppo, al provvedimento pro competitività. Dovremo esaminare questo provvedimento nei prossimi giorni, ma si tratta di un importante e decisivo argomento del quale dovremo occuparci. Mi riferisco alla riduzione del carico fiscale IRPEF e IRAP.

In particolar modo, le imprese che operano nel territorio del centro-nord hanno avuto un incisivo carico tributario per quanto attiene all'IRAP, che è stata applicata con riferimento anche all'impossibilità di ridurre il costo del lavoro. Non si è mai visto in nessuna norma tributaria che il principale fattore della produzione, il costo del lavoro, non sia deducibile nella determinazione della base imponibile. Ciò è stato fatto negli anni 1997 e seguenti e cercheremo di rimuoverlo portando gradualmente in diminuzione innanzitutto il monte salari, ossia il costo del lavoro, come prevede la legge delega, e facendo in modo di dare un sollievo alle imprese che hanno soprattutto una grossissima incidenza di manodopera.

Queste sono le linee guida sulle quali dobbiamo muoverci. Il provvedimento di correzione dei conti pubblici già lo conosciamo. Attendiamo di conoscere, attraverso la forma che il Governo riterrà più opportuno adottare (decreto-legge, emendamenti, eccetera), le misure pro sviluppo e pro competitività, perché solo in questo modo si potranno fornire tutti gli elementi utili e idonei all'Italia per poter effettivamente competere nello scenario europeo ed internazionale (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale – Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Verro. Ne ha facoltà.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO. La nota di aggiornamento presentata dal Governo illustra il contesto macroeconomico e gli andamenti generali di finanza pubblica entro i quali si colloca la manovra per il 2005. Le previsioni e gli obiettivi programmatici, che il Governo aveva inserito nel DPEF presentato a luglio, a distanza di circa tre mesi si dimostrano totalmente validi. La nota di aggiornamento, infatti, conferma il quadro macroeconomico contenuto nel DPEF, che prevede per il 2005 una crescita del PIL al 2,1 per cento, in linea con i valori medi dell'area euro.

Analogamente sono confermati i dati essenziali di finanza pubblica, che fissano per il 2005 l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche e al 2,7 per cento del PIL. Per l'anno in corso il deficit è stimato al 2,9 per cento del PIL. Nel 2005, pertanto, il deficit si ridurrebbe di 0,2 punti percentuali.

Per conseguire questo obiettivo, è necessario attuare una manovra di finanza pubblica che, come già indicato nel DPEF di luglio, comporta una correzione complessiva degli andamenti tendenziali pari a 1,7 punti percentuali del PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro. Si tratta senza dubbio di una cifra imponente.

L'attuazione di una manovra correttiva di queste dimensioni permetterà di mantenere con ampio margine di sicurezza il deficit dentro i parametri stabiliti dal trattato di Maastricht. È un risultato importante che dimostra come la gestione finanziaria negli anni del Governo di centrodestra, nonostante una situazione macroeconomica internazionale particolarmente difficile, abbia saputo garantire la solidità dei conti pubblici.

Il giudizio che emerge dal confronto con gli andamenti finanziari dei paesi europei, che per dimensioni e struttura economico-finanziaria sono confrontabili

con l'Italia — mi riferisco in modo particolare a Francia e Germania — non ammette repliche.

Già nel 2002 Francia e Germania presentavano un deficit superiore al 3 per cento del PIL. Nel 2003 il disavanzo della Francia ha oltrepassato addirittura il 4 per cento. Nel 2004 e nel 2005 resterà, secondo le proiezioni concordi dei principali organismi internazionali, notevolmente al di sopra della soglia del 3 per cento.

Per quanto riguarda la Germania, il deficit, dopo aver raggiunto il 3,5 per cento del PIL nel 2002 ed il 3,9 per cento nel 2003, rimarrà intorno al 3,6 per cento nell'anno in corso e si attesterà circa al 3 per cento dal 2005.

Le difficoltà dei conti pubblici in questi anni sono state, dunque, una condizione comune, non un problema esclusivo del nostro paese. Essere riusciti ad affrontarle senza perdere il controllo del disavanzo e, al tempo stesso, senza penalizzare con carichi eccessivi l'economia reale è un merito indiscutibile di questo Governo.

Sotto tale profilo, anche l'adozione di misure *una tantum* ha assunto una funzione positiva in quanto ha permesso di recuperare risorse senza deprimere le aspettative dei soggetti produttivi e dei consumatori. L'impegno di sostituire progressivamente, a partire dalla manovra 2005, gli interventi straordinari con misure che assicurino in modo permanente la tenuta dei conti pubblici dimostra il senso di responsabilità di questo Governo e di questa maggioranza.

Di fronte alla manovra che il Governo ha presentato, è un facile ma pretestuoso espediente polemico gridare, come fa l'opposizione, alla stangata. Il modo con cui la manovra viene attuata esclude che si tratti di una stangata se, con questo termine, si intende quell'insieme di interventi che sottraggono risorse ai cittadini e penalizzano l'economia nazionale.

Tuttavia, prima di passare all'esame dei contenuti della manovra, voglio soffermarmi su una considerazione di fondo e su poche altre cifre che mi paiono significative. La considerazione di fondo riguarda il modo con cui è stato attuato il

risanamento della finanza pubblica italiana ed è una considerazione su cui ritengo che tutti coloro che giudicano le cose con onestà intellettuale possano concordare. La storia del risanamento della finanza pubblica italiana è la storia di un risanamento non soltanto difficile, ma anche precario a causa della presenza di fattori strutturali negativi che soltanto in tempi lunghi possono essere intaccati, per non dire superati. L'Italia ha un settore pubblico molto esteso che comporta oneri rilevanti a partire dagli oneri per il personale. Ha un sistema di tutele sociali costruito sulla base di logiche assistenziali e particolaristiche. Si tratta di un sistema dispendioso, caratterizzato da privilegi rivolti a singole categorie o aiuti che sostituiscono, e non di rado disincentivano, la presenza nel mercato del lavoro. Ha una spesa per interessi superiore di circa due punti percentuali rispetto a quella dei paesi industrializzati.

Di fronte a tale situazione, il deficit italiano è stato abbattuto nel giro di un anno, in vista dell'ingresso nell'area euro. Dal 1996 al 1997 l'indebitamento netto è sceso, infatti, dal 7,1 al 2,7 per cento del PIL. Questo repentino abbattimento del deficit è stato operato attraverso il calo della spesa per interessi, la riduzione degli stanziamenti destinati agli investimenti e l'incremento della pressione fiscale. Probabilmente, considerati i tempi ristretti a disposizione per adeguare i conti pubblici ai parametri di Maastricht, non potevano essere seguite strade diverse.

Si potrebbe, piuttosto, osservare che le modalità ed i tempi scelti per introdurre la moneta unica avrebbero potuto essere diversi, forse meno traumatici. Si potrebbe considerare anche che le regole che si è data l'Unione economica e monetaria e, in particolare, il patto di stabilità, avrebbero potuto essere definite in modo da attribuire effettivamente maggiore rilevanza oltre che agli obiettivi di stabilità anche ad azioni efficaci a sostegno della crescita. In questo modo avremmo evitato di sentir dichiarare da un Presidente della Commissione europea che il patto di stabilità è stupido senza, peraltro, che la Commis-

sione, guidata dal medesimo Presidente, facesse niente per renderlo uno strumento intelligente di direzione delle politiche economiche della Comunità nel suo complesso e nei singoli Stati.

In ogni caso, l'ingresso nella moneta unica è stato — lo riconosciamo senza difficoltà — un traguardo molto importante. Altrettanto onestamente bisogna ammettere che tale ingresso non ha significato, proprio per le ragioni che ho brevemente indicato, un risanamento strutturale della finanza pubblica. Abbiamo beneficiato della forte riduzione della spesa per interessi che, proprio in relazione alla prospettiva della moneta unica, si è determinata sui mercati. Si è intervenuti sulle voci di bilancio quali le imposte e gli stanziamenti in conto capitale che avrebbero assicurato nell'immediato maggiori entrate e risparmi di spesa anche a costo di penalizzare, a medio e lungo termine, le prospettive di crescita del paese. Dopo questa premessa di fondo, alcune cifre mi sembrano assai significative per esaminare la situazione attuale in una prospettiva più ampia.

Non è, infatti, corretto limitarsi a considerare soltanto le cifre della manovra di un anno. La stabilità dei Governi, che, insieme all'alternanza, rappresenta una conquista importante del nostro sistema politico, raggiunta pienamente soltanto in questa legislatura, permette di confrontare il loro operato su periodi di tempo più estesi di un solo anno. Due dati, in particolare, mi sembrano molto indicativi. Dal 1997 al 2001, anno in cui si sono esplicitati gli effetti dell'ultima manovra di finanza pubblica approvata dal centrosinistra, il PIL dell'area Euro è aumentato in media di circa il 2,6 per cento. Nello stesso periodo, l'indebitamento netto italiano è passato dal 2,7 per cento del PIL del 1997 al 2,6 per cento del PIL del 2001. In sostanza, all'interno di una situazione macroeconomica particolarmente favorevole per tutta l'area dell'Euro, il deficit del nostro paese è rimasto invariato. Dal 2001 al 2005, assumendo le previsioni più aggiornate della Commissione europea, il PIL dell'area Euro aumenta in media meno

dell'1,4 per cento. Nello stesso periodo, il deficit dell'Italia è passato dal 2,6 per cento del PIL al 2,7 per cento del PIL. Anche sotto il Governo di centrodestra, dunque, il disavanzo è rimasto sostanzialmente invariato, ma questo è accaduto in una congiuntura in cui il PIL dell'area Euro è aumentato in ciascun anno in media di 1,2 punti percentuali in meno rispetto al periodo precedente.

Occorre considerare, inoltre, un secondo elemento: nei cinque anni di Governo di centrosinistra, nonostante le opportunità offerte dalla congiuntura favorevole, non è stata effettuata alcuna delle riforme strutturali che avrebbero potuto rafforzare le potenzialità di crescita del nostro paese. Il Governo e la maggioranza di centrodestra, pur trovandosi in un contesto generale oggettivamente difficile, sono riusciti, al contrario, a condurre a compimento riforme di indubitabile portata, quali la riforma del mercato del lavoro, del diritto societario, della scuola e delle pensioni, riforme capaci di incidere su settori rilevanti della società e dell'economia italiana, favorendo l'iniziativa privata e riducendo i costi a carico del settore pubblico ed offrendo inoltre alle giovani generazioni una preparazione più adeguata alle richieste del mercato del lavoro.

L'appello lanciato dal Presidente di Confindustria, per un' incisiva iniziativa a favore della concorrenza e delle liberalizzazioni, è assolutamente condivisibile. Tuttavia, non è corretto disconoscere quanto, in relazione a queste finalità, l'attuale Governo e l'attuale maggioranza hanno già fatto. La manovra per il 2005, per un verso, vuole proseguire nella strada già percorsa, per altro verso, nel momento in cui si prospetta per l'area Euro e per il nostro paese una ripresa dell'economia (dopo tre anni difficili), vuole costruire un intervento deciso, per dare solidità ai conti pubblici e, al tempo stesso, per sostenere il rilancio. Come indicato nella nota di aggiornamento, la finanziaria reca gli interventi di aggiustamento dei conti pubblici. Il miglioramento dei saldi viene ottenuto dal lato delle entrate, mediante un aggiornamento di strumenti della legisla-

zione tributaria, come gli studi di settore, che si sono dimostrati efficaci e che sono apprezzati dagli stessi destinatari, e mediante un'azione più incisiva di verifiche sulle locazioni non dichiarate, che rappresentano un grave fenomeno, sia in relazione all'evasione fiscale, sia più in generale in relazione all'equità dei rapporti sociali. Al tempo stesso, viene promossa una politica di migliore gestione degli ingenti cespiti attivi, di natura finanziaria e immobiliare, che sono presenti nel patrimonio dello Stato e che fino a questa legislatura sono stati trascurati, tanto da essere fonte di spesa, piuttosto che di reddito. È un merito indubbio del Governo di centrodestra avere assunto sul serio il compito di valorizzare i cespiti attivi di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, introducendo strumenti innovativi che permettono non solo di ricavare proventi da destinare a riduzione del deficit e del debito, ma anche di inserire in modo permanente la gestione dell'attivo nel quadro complessivo della politica economica. A queste iniziative, già avviate con efficacia dal ministro Tremonti, il nuovo titolare del Ministero dell'economia e delle finanze intende dedicare il massimo impegno.

La parte principale dell'aggiustamento dei conti sarà comunque realizzata attraverso un metodo innovativo di contenimento della spesa pubblica, che permetterà risparmi nell'ordine di 7 miliardi. In altre parole, il miglioramento dei saldi verrà attuato in misura sostanziale attraverso l'imposizione alle amministrazioni pubbliche di un limite rigoroso all'incremento delle spese, che rappresenta l'unica strada per evitare che il settore pubblico, che in Italia continua ad essere troppo ampio, determini andamenti finanziari difficilmente controllabili.

La manovra per il 2005, tuttavia, non si esaurisce nelle misure inserite nella legge finanziaria. La legge ne è solo una premessa, perché crediamo che non possa registrarsi una duratura ripresa dell'economia se non si hanno conti pubblici in ordine e sotto controllo. D'altra parte, la politica economica, tanto a livello comunitario che a livello nazionale, non può

esaurirsi in un contenimento di deficit, ma deve essere capace di offrire un incisivo impulso alla crescita. A questo proposito, occorre chiarire un punto essenziale che rischia di divenire fonte di cattiva informazione, forse non del tutto disinteressata. Si sente spesso dire che la politica di questo Governo trascura il Mezzogiorno; invito i colleghi di maggioranza e di opposizione a prendere in mano i documenti di programmazione della politica economica del Governo, da ultimo la Relazione previsionale e programmatica per il 2005, presentata insieme al disegno di legge finanziaria.

In questi documenti, viene costantemente illustrata la situazione dell'economia meridionale. Sono puntualmente indicati gli interventi già avviati e quelli che saranno posti in essere e si fornisce un quadro delle risorse destinate alle regioni meridionali. È inutile, per quanto concerne la politica del Mezzogiorno, fare discorsi astratti e generici. Atteniamoci ai fatti concreti. I fatti concreti sono che il CIPE, il 29 settembre e cioè lo stesso giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge finanziaria, ha ripartito risorse effettive — e quindi non meri impegni programmatici — per 12.291 milioni di euro, cioè 24 mila miliardi delle vecchie lire. Di queste risorse, l'85 per cento è destinato al Mezzogiorno ed il 15 per cento è destinato alle aree del centro-nord.

Più precisamente: 6.447 milioni di euro sono destinati alle infrastrutture delle aree sottoutilizzate e, nell'ambito di questo importo, una quota di 1.130 milioni è riservata alle grandi opere della legge obiettivo in tali aree. Per le medesime opere, è inoltre previsto un finanziamento aggiuntivo, a valere sulle risorse ordinarie, pari a 168 milioni di euro.

Al riguardo, mi sembra opportuno ricordare che, con riferimento al programma generale delle opere della legge obiettivo definito in sede CIPE nel 2001, alle regioni del Mezzogiorno è assicurato il 45 per cento delle risorse da impiegare.

Insieme alla politica per le infrastrutture, la ripartizione attuata dal CIPE del 29 settembre scorso ha voluto privilegiare gli incentivi a favore delle imprese.

È stata, infatti, destinata la somma complessiva di 3.676 milioni di euro per misure quali il credito di imposta, gli investimenti, il credito di imposta per l'occupazione, l'imprenditorialità giovanile. La politica del Governo e della maggioranza per il Mezzogiorno è dunque una politica che ha ben chiari gli obiettivi da perseguire: da un lato, la creazione di un contesto favorevole allo sviluppo delle attività produttive, principalmente attraverso il rafforzamento della dotazione di infrastrutture e, dall'altro, il sostegno al sistema produttivo.

È, al tempo stesso, una politica che sa reperire le risorse necessarie per promuovere efficacemente la crescita del Mezzogiorno, la quale rappresenta, siamo noi i primi ad esserne convinti, una grande opportunità per tutto il paese.

Signor Presidente, in considerazione del complesso delle misure che costituiscono la manovra di finanza pubblica, come prospettate nella nota di aggiornamento al nostro esame, esprimo, per conto del gruppo di Forza Italia, una piena approvazione dei contenuti della nota stessa ed un convinto sostegno alla politica economica che il Governo e la maggioranza si apprestano ad attuare.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Risoluzione - Doc. LVII, n. 4-bis)**

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la risoluzione Peretti ed altri n. 6-00098 (*Nuova formulazione*) (*vedi l'allegato A - Risoluzione sezione 1*).

Invito, dunque, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

MARIO BALDASSARRI, *Viceministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sulla risoluzione presentata.

In particolare, vorrei svolgere tre considerazioni rispetto alle richieste di chiarimento formulate nel corso del dibattito. In primo luogo, vorrei dire che la manovra complessiva di politica economica è composta, con chiarezza e trasparenza quest'anno, di due parti: la prima si riferisce all'equilibrio finanziario e la seconda al rilancio dello sviluppo, al sostegno agli investimenti e alla riforma fiscale.

La prima garantisce il 2,7 per cento di rapporto fra deficit e PIL, la seconda l'impulso alla crescita economica. La manovra...

EUGENIO DUCA. Al declino...!

MARIO BALDASSARRI, *Viceministro dell'economia e delle finanze*. Non siamo al porto di Ancona! Siamo nell'aula del Parlamento!

PRESIDENTE. Scusate, mi pare che il Governo stia rispondendo. Gli argomenti debbono essere seri...

EUGENIO DUCA. Bisogna essere rispettosi e non dire bugie al Parlamento (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)!

PRESIDENTE. Onorevole Duca, sia fedele al proprio nome, che è nobiliare...! Prego, onorevole viceministro!

MARIO BALDASSARRI, *Viceministro dell'economia e delle finanze*. L'onorevole Duilio ha posto un problema serio, cercando di sostenere la tesi che forse sarebbe stato meglio varare prima l'operazione di sviluppo ed il sostegno alla crescita dell'economia e dopo quella di equilibrio finanziario. Purtroppo non è così! È necessario varare prima la condizione di equilibrio finanziario per ottenere credibilità sulla sostenibilità del debito pubblico e credibilità internazionale sui mercati; questo ci darà la possibilità di dare sostegno alla credibilità del paese e di liberare risorse in termini di minori interessi sul debito pubblico, anche ai fini della manovra di rilancio dello sviluppo.

L'onorevole Michele Ventura ha valutato in parte come effetti recessivi quelli legati alla prima parte della manovra di politica economica, riguardante l'equilibrio finanziario.

In realtà, il sistema economico reagisce in base non ai tendenziali ridotti, ma alle variazioni di anno in anno delle entità economiche. Se guardiamo dunque i dati veri, noi dovremmo passare da un deficit pubblico di quest'anno del 2,9 per cento del PIL a quello del 2,7 per cento del PIL del prossimo anno. Semmai, quindi, l'impatto di cui ha parlato l'onorevole Ventura potrebbe riguardare soltanto lo 0,2 per cento, ma è facile capire che la composizione diversa della spesa pubblica (spesa corrente, investimenti) e del prelievo consente di considerare pressoché neutrale l'effetto di questa prima parte della manovra di equilibrio finanziario in termini di andamento dell'economia reale, mentre alla seconda parte è affidato l'impulso.

Infine, a proposito del metodo, occorre dire che è francamente un po' paradossale ricordare come il precedente metodo (che partiva dai tendenziali e produceva tagli rispetto ai tendenziali stessi che storicamente si sono sempre dimostrati essere aumenti di spesa) venga considerato come un metodo che non « tagliava », mentre adesso si parla di tagli drastici, laddove il nuovo metodo determina invece incrementi modesti, ma pur sempre incrementi di spesa, con il tetto al 2 per cento.

È ovvio e legittimo dire che il 2 per cento non è abbastanza quale incremento delle risorse: ed è questa la fase affidata alla seconda parte della manovra, che è quella di indicare le priorità e di individuare le risorse da spostare su queste priorità, ivi inclusa, oltre alla manovra di rilancio della crescita degli investimenti e dello sviluppo, la riforma fiscale.

Il Governo è, quindi, favorevole alla risoluzione proposta, anche con l'intenzione di varare contemporaneamente, o in tempi omogenei, sia la legge finanziaria sia la manovra di rilancio della crescita e dello sviluppo (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo per la chiarezza del voto che tra poco il Parlamento dovrà dare sulla risoluzione. Vi è un elemento di contraddizione che forse è il caso che il relatore o il presidente della Commissione chiariscano.

Nella risoluzione si dice che bisogna considerare come collegato il provvedimento destinato a contenere le misure di sostegno dello sviluppo, della competitività e del potere d'acquisto, da approvarsi auspicabilmente entro il termine di approvazione della legge finanziaria.

Fin qui nessun problema: è una scelta della maggioranza e va benissimo. Però, Presidente, nella nota di aggiornamento (ricordo che si approva anche la nota di aggiornamento) c'è una contraddizione, in quanto vi è scritto che le misure per la competitività, lo sviluppo e il potere di acquisto sono contenute in un apposito provvedimento che si « affianca »: pare chiarito, quindi, che si tratta di un collegato. Poi, però, il medesimo documento aggiunge: « che riporta anche i dettagli della riforma fiscale ». Ora, i dettagli della riforma fiscale sono nel provvedimento; nella risoluzione, i dettagli della riforma fiscale non ci sono. Siccome, se non approviamo i dettagli della riforma fiscale entro il 31 di dicembre, questo significa che se ne parla a gennaio 2006, allora la contraddizione deve avere una chiarificazione, in maniera che il Parlamento sappia che cosa vota.

I dettagli della riforma fiscale sono o non sono dentro il provvedimento collegato? Questa è una risposta che noi dobbiamo avere; poi ognuno voterà, ovviamente, come meglio crede. Bisogna però sapere che cosa si vota.

PRESIDENTE. Il voto è sulla risoluzione. Lei, onorevole Boccia, pone in evidenza una discrasia tra i contenuti. Non so se il Presidente della Commissione vuole eventualmente intervenire. Penso che po-

trebbe essere utile per la comprensione del voto che ci accingiamo ad esprimere.

GIANCARLO GIORGETTI, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, nel riferimento al collegato, vengono citate diverse prospettive di sviluppo, competitività, potere d'acquisto. Non si fa riferimento esplicito alla riforma fiscale perché la riforma fiscale potrebbe anche essere accolta in sede propria, come contenuto della legge finanziaria. In ogni caso, sia l'uno che l'altro provvedimento potranno essere comunque approvati entro la data del 31 dicembre prossimo. Questo è rimesso al lavoro parlamentare, alla buona volontà, e all'esito delle votazioni.

PRESIDENTE. La ringrazio. Prendo atto che il Governo non intende intervenire.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

#### **Preavviso di votazioni elettroniche.**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, ricordando che, non essendo previste dichiarazioni di voto, alla ripresa procederemo immediatamente al voto.

**La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17,05.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come potete immaginare la Presidenza della Camera dei deputati sta seguendo con attenzione e animo preoccupato la vicenda dell'imprenditore italo-iracheno Ayad Anwar Wali che, secondo le agenzie di stampa, sarebbe stato ucciso barbaramente in Iraq.

La Presidenza è in contatto con il Governo e terrà informata la Camera non appena vi saranno comunicazioni ufficiali in proposito.

**(Votazione)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Peretti n. 6-00098 (*Nuova formulazione*), accettata dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	353
<i>Votanti</i> .....	352
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	177
<i>Hanno votato sì</i> .....	205
<i>Hanno votato no</i> ..	147).

Prendo atto che gli onorevoli Volontè, Antonio Leone e Savo non sono riusciti ad esprimere il proprio voto. Prendo atto altresì che l'onorevole Russo Spena si è erroneamente astenuto, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

**Deliberazione per la ratifica della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione a conflitti di at-**

**tribuzione sollevati innanzi alla Corte costituzionale rispettivamente dal tribunale di Taranto (sezione seconda penale); dal tribunale di Roma (sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare); dal tribunale di Taranto (sezione seconda penale) e dalla Corte d'appello di Milano (sezione seconda civile), notificati alla Camera durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.**

PRESIDENTE. Comunico che, durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, sono state notificate alla Camera dei deputati quattro ordinanze di ammissibilità adottate dalla Corte costituzionale, in relazione a conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dall'autorità giudiziaria. Si tratta:

del conflitto elevato dal tribunale di Taranto – sezione seconda penale – relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Giancarlo Cito nei confronti dei signori Vincenzo e Domenico Illiano;

del conflitto elevato dal tribunale di Roma – sezione GIP – relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Alessio Butti nei confronti del professor Roberto Zaccaria e del dottor Vittorio Emiliani;

del conflitto elevato dal tribunale di Taranto – sezione seconda penale – relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Giancarlo Cito nei confronti del dottor Giovanni Di Battista;

del conflitto elevato dalla corte d'appello di Milano – sezione seconda civile – relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dottor Andrea Padalino.

In attuazione di quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2004, la Camera dei deputati si è costituita in giudizio d'urgenza, nel prescritto termine di venti giorni, con riserva di ratifica della costituzione stessa da

parte dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea alla ripresa dei lavori parlamentari.

Nella riunione del 30 settembre 2004 l'Ufficio di Presidenza — preso atto dell'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 15 settembre 2004 — ha deliberato di proporre all'Assemblea la ratifica degli atti relativi alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati, adottati in via d'urgenza a motivo della notifica delle ordinanze di ammissibilità nel periodo di sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, tale deliberazione si intende adottata dall'Assemblea.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del tribunale di Milano.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'esame di una deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria (tribunale di Milano).

Comunico che è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 30 settembre 2004, la richiesta di elevazione da parte della Camera di un conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale di Milano, sezioni prima e quarta penale.

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Camera dei deputati, nel dichiarare che non spettava al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Milano — nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti adottati dalla difesa dell'imputato per chiedere il rinvio dell'udienza — affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento

giudiziario, furono annullate le ordinanze in data 17, 20 e 22 settembre e 5 e 6 ottobre 1999 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.

Ricordate, altresì, le sentenze della Corte nn. 263 del 2003 e 284 del 2004, con le quali la Corte stessa, nell'accogliere i conflitti di attribuzione elevati dalla Camera in riferimento a casi analoghi a quelli decisi con sentenza n. 225 del 2001 sopraccitata, ha precisato ulteriormente i principi già enunciati in quest'ultima sentenza.

Viste le ordinanze adottate dal tribunale di Milano, sezione prima penale, in data 5 giugno 2000 e 1° ottobre 2001 e dal tribunale di Milano, sezione quarta penale, in data 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001 e le sentenze emesse dal tribunale di Milano, sezione prima penale, in data 22 novembre 2003 e del tribunale di Milano, sezione quarta penale, in data 29 aprile 2003.

Ritenuto che con tali provvedimenti il tribunale di Milano, prima e quarta sezione penale, nel confermare sostanzialmente le richiamate ordinanze adottate dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano del 1999, ha disatteso la sentenza n. 225 del 2001 della Corte costituzionale, che aveva annullato le ordinanze medesime, determinando così un'ulteriore lesione in concreto delle attribuzioni della Camera dei deputati.

Considerato che con i provvedimenti adottati il tribunale di Milano non ha tenuto in debito conto, come indicato invece dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, il principio del necessario bilanciamento tra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e dell'integrità funzionale del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza, nella citata riunione del 30 settembre 2004, ha deliberato, a maggioranza, di proporre alla Camera di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del tribunale di Milano, ai sensi degli articoli 134, secondo capo-

verso, della Costituzione, e 37 della legge 87 del 1953, per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:...

Onorevole colleghi, vi prego!

...ordinanza adottata dal tribunale di Milano, sezione prima penale, in data 5 giugno 2000 e 1° ottobre 2001; ordinanza adottata dal tribunale di Milano, sezione quarta penale, in data 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001; sentenza adottata dal tribunale di Milano, sezione prima penale, in data 22 novembre 2003; sentenza adottata dal tribunale di Milano, sezione quarta penale, in data 29 aprile 2003.

Onorevole Colleghi, avverto che darò la parola ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del regolamento, ad un oratore contro e ad uno a favore, per non più di cinque minuti.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, il problema è di una certa delicatezza. Infatti, a quanto mi è sembrato di capire, si va oltre le questioni sollevate dalla Corte costituzionale nelle sentenze da lei citate. Pertanto, la pregherei di valutare l'opportunità di dare la parola ad un oratore per gruppo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante. Darò quindi la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta. Il gruppo misto avrà diritto ad un intervento.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, come lei ha appena ricordato, l'onorevole Cesare Previti chiede alla Camera di sollevare un conflitto di attribuzione, al fine di porre nel nulla le sentenze pronunciate dal tribunale di Milano, sezioni

prima e quarta penali, con le quali è stato ritenuto responsabile di gravissimi reati, sanzionati penalmente.

La richiesta dell'onorevole Previti si fonda su semplicissimi ragionamenti. Intanto, la funzione parlamentare non può mai essere condizionata dall'impegno giudiziario. Per altro verso, anche la semplice presenza fisica nei palazzi di Montecitorio può giustificare l'assenza dal processo e, quindi, il rinvio del medesimo. Come terzo argomento l'onorevole Previti sostiene ancora che anche la convocazione — qualsiasi convocazione — per svolgere una qualsiasi attività parlamentare costituisce fondamento per invocare legittimamente il legittimo impedimento a comparire nel processo.

Sostiene ancora l'onorevole Previti che questi principi sarebbero stati palesemente violati dalla prima sezione penale del tribunale di Milano e dalla quarta sezione penale dello stesso tribunale, che non avrebbero tenuto conto di una serie di sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale. Da tali sentenze l'onorevole Previti avrebbe dedotto i principi che ho appena sintetizzato.

È inutile dire che l'onorevole Previti stravolge completamente le sentenze della Corte costituzionale, offende, in qualche misura, l'etica pubblica e ingaggia un pericoloso *match* di pugilato con il buon senso. Infatti, la Corte costituzionale — partiamo dai dati certi — non ha affatto affermato i principi invocati ed evocati dal collega Previti, in quanto ha stabilito che il giudice deve bilanciare l'interesse costituzionale alla speditezza del processo — il cosiddetto giusto processo — con l'interesse all'integrità funzionale del Parlamento. La Corte ha altresì affermato che i due valori costituzionali in gioco, la funzionalità del Parlamento e il funzionamento della giustizia, hanno pari rilievo: nessuno dei due può schiacciare l'altro. Occorre — ha stabilito infine la Corte costituzionale — un contemperamento caso per caso.

Ciò detto, giova ricordare che un caso analogo a quello di cui oggi ci stiamo occupando è stato già deliberato e deciso dalla Corte costituzionale: mi riferisco al

famoso « caso Matacena ». In quella circostanza, i giudici costituzionali hanno affermato il principio in virtù del quale, nel caso in cui ordinanze o pronunciamenti del tribunale hanno violato le prerogative parlamentari, tali vizi vanno dedotti come motivi di gravame o come eccezioni e la loro delibazione deve essere affidata ai giudici terzi, ai tribunali della Repubblica.

Dunque, se, come hanno ripetutamente affermato i giudici costituzionali, occorre fare riferimento al singolo caso, al fine di delibare opportunamente la questione che ci viene sottoposta, ritengo vada ricordata la specificità del caso di cui ci stiamo occupando. Come si può negare, chi può negare, che l'onorevole Previti, in giudizio davanti alla prima e alla quarta sezione del tribunale di Milano, altro non ha esperito che uno squallido tentativo di ostruzionismo processuale? Come si può negare che, caso per caso, l'onorevole Previti ha sempre, continuamente e sistematicamente strumentalizzato la funzione parlamentare? Le garanzie sacrosante stabilite dalle nostre leggi diventano odioso privilegio se si sostiene la tesi che anche lo stazionamento presso la *buvette* costituisce motivo per giustificare l'assenza dal processo. Questo, infatti, sostiene l'onorevole Previti, il quale sostiene inoltre che se vi è una discussione generale con la presenza in aula di quattro deputati e senza votazioni, ed egli intende essere presente, ciò giustificerebbe per una, cento, mille volte la richiesta di rinvio di un processo. Riteniamo che se l'onorevole Previti deve partecipare ad una votazione, possa legittimamente invocare il legittimo impedimento. Tuttavia, se deve semplicemente ascoltare un collega nell'ambito della discussione generale, egli può leggere l'intervento del collega stesso attraverso il sito Internet, nel quale è immediatamente pubblicato il resoconto della seduta.

Concludo con un'ulteriore riflessione, relativa a una questione di opportunità politica. Non siamo uguali agli altri, né possiamo essere « più uguali » degli altri. Ci troviamo in presenza di due sentenze di condanna.

L'onorevole Previti deve giustamente invocare la presunzione di non colpevolezza ma è un parlamentare della Repubblica e rappresenta il popolo italiano il quale, attraverso l'apporto dei giudici, lo ha condannato due volte per reati infamanti! Egli, allora, non si difenda in quest'aula, dove risiede il potere legislativo, ma lo faccia in tribunale, come tutte le persone oneste e civili!

In questo paese anche i ricchi ed i potenti debbono soggiacere alla volontà della legge (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

GIOVANNI DEODATO. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DEODATO. Credo vada anzitutto premesso che sarebbe un grave errore la personalizzazione da parte di ciascuno di noi di un'iniziativa qual è quella dell'elevazione del conflitto di attribuzioni, che persegue finalità completamente diverse.

L'Assemblea è oggi chiamata a deliberare sull'elevazione del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, affinché questa voglia annullare alcune decisioni prese dal tribunale di Milano, in particolare dalle sezioni prima e quarta, nei confronti dell'onorevole Previti.

Si tratta, in particolare, di alcuni provvedimenti giudiziari assunti tra il 2000 ed il 2003, con i quali sono state respinte le eccezioni della difesa dell'onorevole Previti. Tali decisioni, con motivazioni diverse nella forma ma identiche nella sostanza, praticamente riproducono altri provvedimenti già assunti dallo stesso giudice nel 1999 e dichiarati nulli dalla Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 2001. I provvedimenti oggi in discussione, quindi, disattendono di fatto principi che la stessa Corte ha individuato sia con tale decisione sia con altre pronunciate successivamente.

Credo sia necessario sottolineare che l'oggetto di tutti i provvedimenti giudiziari citati, è soltanto l'assenza del deputato nelle udienze di un processo a causa di concomitanti impegni costituiti — si noti — soltanto dalla partecipazione nelle sedi istituzionali ai lavori dell'Assemblea parlamentare da cui egli dipende. È chiaro, quindi, che l'impedimento dell'onorevole Previti non è consistito in qualsiasi altra attività riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare, come è stato affermato in precedenza.

Con le note sentenze n. 225 del 2001, n. 263 del 2003 e n. 284 del 2004, la Corte costituzionale, riconoscendo la parità di rango costituzionale tra la funzione giurisdizionale e quella parlamentare, ha ritenuto che il giudice non possa sacrificare l'interesse all'esercizio della funzione parlamentare per far prevalere l'interesse alla speditezza del processo; e che, invece, debba procedere ad un ragionevole bilanciamento tra le due esigenze, fissando cioè le udienze, si dice testualmente, in giorni non programmati per lo svolgimento delle attività parlamentari.

Ora, nel procedere a questo bilanciamento, il giudice deve tener conto non soltanto dell'interesse del deputato a svolgere la funzione parlamentare, che sussiste rispetto ad ogni attività parlamentare (e non solo per le sedute in cui sono previste votazioni), ma anche, e soprattutto, dell'interesse della stessa Assemblea parlamentare a non essere privata della partecipazione di un suo componente.

Pertanto, dalle sentenze n. 263 e n. 284 deriva, inoltre, che il deputato, per dimostrare il suo legittimo impedimento, non è tenuto a dare prova dell'effettiva partecipazione alla seduta, essendo sufficiente la produzione di atti di provenienza parlamentare (che, in quanto tali, il giudice non può disattendere) i quali attestino la concomitanza tra la seduta e l'udienza. Erroreame, quindi, il giudice del tribunale di Milano ha ritenuto non probante, ad esempio, un telegramma del Presidente della Camera attestante la concomitanza dei lavori parlamentari.

Credo, inoltre, vada anche precisato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 ha sancito, poiché l'ordinamento processuale non prevede termini di decadenza per l'allegazione degli impedimenti, che il giudice ha leso, in questo caso, la dignità della funzione parlamentare se si è trincerato — sono parole della Corte — dietro un rilievo di pretesa tardività dell'istanza (come in questo caso), per ritenere irrilevante la piena prova dell'effettiva partecipazione del deputato alla seduta dell'Assemblea.

In conclusione, signor Presidente, nel caso che noi stiamo esaminando il tribunale di Milano ha disatteso ben tre sentenze della Corte costituzionale, con le quali sono stati affermati i principi che ho sopra riferito.

Il tribunale, non solo non ha predisposto un calendario delle udienze idoneo a rispettare gli impegni parlamentari dell'imputato, ma ha, anche, sostenuto la genericità e la tardività della prova adottata dall'imputato stesso per dimostrare l'effettiva partecipazione alle sedute della Camera; quindi, il giudice di Milano, non solo ha contravvenuto al divieto di valutazione della prova dell'impedimento parlamentare dell'imputato, ma non ha nemmeno proceduto ad giudizio di bilanciamento — come previsto — tra le diverse esigenze del funzionamento della giurisdizione e del rispetto della libertà e dell'autonomia delle funzioni parlamentari.

Signor Presidente, concludo alla stregua di quanto sopra ho riferito. Il potere e dovere della Camera dei deputati di elevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale sussiste, in questo caso, non solo al fine di difendere l'interesse costituzionalmente garantito del singolo deputato a non essere impedito nello svolgimento effettivo del proprio mandato nella forma più tipica e caratterizzante, quella appunto della partecipazione ai lavori dell'Assemblea, ma — cari colleghi — anche al fine di tutelare l'interesse della stessa Assemblea parlamentare ad assolvere alle proprie funzioni nel pieno della sua composizione, senza, cioè, essere in-

debitamente privata dalla presenza, anche se solo potenziale, di un suo membro.

GRAZIELLA MASCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, la Corte costituzionale, come alcuni colleghi hanno richiamato, si è già pronunciata su questa materia e, in particolare, afferma tra le altre cose che non è compito della Corte medesima, ma dei competenti organi della giurisdizione stabilire i corretti criteri interpretativi e applicativi delle regole processuali. La Corte costituzionale, dunque, si è pronunciata affinché si stabilisca una leale collaborazione tra i poteri dello Stato e che la valutazione si verifichi volta per volta.

Il tribunale di Milano ha ampiamente motivato, volta per volta, la sussistenza e l'oggettività circa il legittimo impedimento e, naturalmente, su questo vi è la possibilità di ricorrere in appello in Cassazione.

Il problema è che sollevare di nuovo un altro conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale significa, naturalmente, tornare a chiedere alla Corte di ribadire il proprio pronunciamento, cioè chiedere nuovamente alla Corte di demandare al giudice di merito la valutazione specifica rispetto alle singole doglianze.

Noi pensiamo che dopo i principi indicati dalla Corte, cioè la necessità di definire un leale rapporto di correttezza nel rapporto istituzionale tra impegni parlamentari e quelli processuali e giurisdizionali, non sia opportuno sollevare nuovamente un conflitto di attribuzione.

Le ordinanze del tribunale di Milano sono state ampiamente soddisfacenti; infatti, la documentazione è molto esaustiva da questo punto di vista; quindi, ritengo che fare intervenire ulteriormente il Parlamento per chiedere il conflitto di attribuzione significhi, in questo caso, introdurre certamente degli elementi politici che non sarebbero utili rispetto ad una valutazione tutta giurisdizionale.

Ritengo, dunque — al contrario del collega che mi ha preceduto — che personalizzare la valutazione del Parlamento significhi, in questo caso, proprio ribadire una richiesta di conflitto di attribuzione.

Vale la pena, dunque, attenersi alle esaustive pronunce della Corte costituzionale che — lo ripeto — offrono tutti gli elementi per confermare la valutazione positiva in ordine alle indicazioni dei principi che a tutti noi stanno a cuore.

Credo non sia opportuna una personalizzazione. Al contrario, occorre attenersi alle norme di carattere generale che dovrebbero essere ribadite in un'eventuale ripetizione di questo iter che, a nostro avviso, è sbagliato (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, credo che la questione in esame vada affrontata a prescindere dalla persona. Non mi è piaciuto l'intervento dell'onorevole Bonito. Mi sarei aspettato un intervento diretto a valutare se le ordinanze del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano ledessero o no la dignità del parlamentare e ne limitassero la funzione. Quanto ha dichiarato sull'onorevole Previti a noi non interessa assolutamente, tuttavia devo contestare in modo netto alcune affermazioni che, a mio avviso, contrastano con la realtà.

Onorevole Bonito, la Corte costituzionale non si è pronunciata, indicando principi di carattere generale, in relazione alle sei ordinanze del 1999. La Corte costituzionale ha annullato le ordinanze! Qual è la conseguenza dell'annullamento delle ordinanze? La reiterazione delle stesse oppure il rispetto del dettato costituzionale? Mi rivolgo soprattutto ai deputati del gruppo dei Democratici di sinistra e, in particolare, all'onorevole Bonito, che esaltano in continuazione (e fanno bene) l'alta funzione della Corte costituzionale. L'onorevole Bonito ha dichiarato che il giudice

delle indagini preliminari del tribunale di Milano si è disinteressato completamente del dettato costituzionale. Altro che fissazione di principi! Annullamento delle ordinanze! L'onorevole Bonito venga a contestare quanto ho testé dichiarato.

Bene ha fatto, dunque, l'Ufficio di Presidenza nel deliberare l'elevazione del conflitto di attribuzione. Onorevole Bonito, l'errore del giudice delle indagini preliminari del tribunale e, successivamente, quello contenuto nella sentenza hanno provocato e provocheranno inevitabilmente un ulteriore rallentamento nella definizione del processo. Ecco, allora, l'arroganza e la iattanza! Ecco perché, a mio avviso, la questione sul legittimo sospetto non era poi tanto infondata. E quale sarà la conseguenza? L'onorevole Bonito non vi ha detto una cosa molto importante, ossia che analoga vicenda si è verificata con l'onorevole Maticca. Sapete qual è stata la conseguenza? L'arroganza della corte di assise di Reggio Calabria ha provocato un effetto nefasto. Infatti, l'annullamento dell'ordinanza della corte di assise ha provocato l'annullamento della sentenza e la corte di assise di appello di Reggio Calabria ha annullato la sentenza, che è retrocessa ancora in primo grado. L'arroganza del tribunale di Milano e del giudice delle indagini preliminari ha provocato e provocherà sicuramente effetti nefasti.

Onorevole Bonito, è vero che la sentenza n. 225 del 2001 ha fissato determinati principi, tra cui quello molto importante che stabilisce parità di dignità delle due funzioni e la necessità di un'armonica composizione di un eventuale contrasto delle funzioni, ma è anche vero che le sentenze del 2003 e del 2004 hanno fissato principi importantissimi, entrando nel merito delle questioni sollevate nel momento in cui si stabilisce quali possano essere le cause dell'impedimento.

E si è detto in modo chiarissimo che tali contrasti si risolvono attraverso la composizione degli stessi; a fronte, infatti, delle date fissate dal Parlamento, il tribunale che si vede notificare un impedimento chiaramente fisserà le udienze nei giorni in cui non vi è seduta. Così si

conciliano i poteri; ma, in particolar modo con la sentenza del 2004, si sono stabiliti anche altri principi, molto importanti, ai quali non ci si può non inchinare proprio perché posti dalla Corte costituzionale.

Il giudice delle leggi ha stabilito il principio che l'impedimento non va assolutamente dimostrato in via ufficiale; nel caso particolare, vi era stato l'invio del calendario da parte del capogruppo di appartenenza del deputato. La Corte costituzionale ha dichiarato che ciò è sufficiente.

PRESIDENTE. Onorevole...

SERGIO COLA. La Corte costituzionale ha dichiarato come vi siano esigenze di tempestività di presentazione dell'istanza. Si tratta di principi affermati dalla Corte costituzionale alla quale penso che l'onorevole Bonito, così come tutti quanti noi, non possiamo non inchinarci. Tralasciamo, dunque, le posizioni personali e la vicenda Previti; in questa sede, non ci troviamo per esprimere odio nei confronti di chicchessia. Siamo in questa sede unicamente per realizzare una finalità consistente nella tutela della dignità e della funzione del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di darmi un momento di attenzione perché quanto stiamo deliberando è un atto di estrema rilevanza; non tanto nei confronti di una persona, verso la quale non ho nulla di personale e verso la quale non mi esprimerò, quanto piuttosto nei confronti della funzione parlamentare alla quale tutti siamo chiamati ed alla dignità che essa presuppone.

Svolgerò tre ordini di considerazioni: sulla ammissibilità del provvedimento;

sulla infondatezza nel merito; sulla censurabilità politica. Lo farò brevissimamente considerato che il tempo concesso è poco.

Si chiede l'annullamento delle due ordinanze del tribunale di Milano e delle due sentenze conseguenti ai provvedimenti del tribunale medesimo; ma le due ordinanze avevano rigettato le eccezioni di nullità dei decreti che disponevano il giudizio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. Ora, trattandosi di ordinanze che respingono l'eccezione di nullità di quei decreti, è pacifico che o la delibera dell'Ufficio di Presidenza chiede che vengano annullati quei decreti che saranno la conseguenza dell'atto presupposto ed annullato dalla Consulta ovvero quanto sta facendo questo Parlamento non ha assolutamente rilevanza. La Corte costituzionale, infatti, nella fase preliminare, in ordine alla ammissibilità di questo ricorso, dovrà necessariamente provvedere dichiarandone l'inammissibilità per il semplice fatto che è inutile impugnare delle ordinanze che rigettavano la questione di nullità di un decreto che disponeva il giudizio se il decreto che dispone il giudizio conserva tutti i propri effetti (vale a dire l'effetto traslativo rispetto al dibattimento).

Quanto alle valutazioni di merito espresse, esse sono assolutamente fondate in quanto la Corte costituzionale, nell'annullare le due ordinanze in oggetto, non ha deciso nel merito la questione né poteva farlo. Ha invece ribadito due principi fondamentali.

Il primo, che il parlamentare non ha nessuna prerogativa poziore rispetto a quelle stabilite dall'articolo 68 della Costituzione — non leggo il provvedimento della Consulta perché è a tutti noto —; il secondo — che invece leggo — che: « non è compito di questa Corte, ma dei competenti organi della giurisdizione, stabilire i corretti criteri interpretativi e applicativi delle regole processuali: nemmeno, quindi, stabilire se e in che limiti gli impedimenti legittimi derivanti non già da materiale impossibilità, ma dalla sussistenza di doveri funzionali relativi ad attività » dell'imputato « rivestano tale carattere di asso-

lutezza da dover essere equiparati » all'impedimento assoluto previsto dall'articolo 486 del codice di procedura penale.

In realtà, Presidente Biondi, lei mi riconoscerà la capacità di leggere le sentenze, almeno quanto io l'accredito a lei (forse di più, infatti la considero tra i miei maestri).

ALFREDO BIONDI. Allora, perché la Corte ha annullato l'ordinanza?

GIUSEPPE FANFANI. In tal senso, dobbiamo valutare anche che la Corte, successivamente, ha annullato le ordinanze censurando il comportamento del giudice dell'udienza preliminare, il quale aveva sostenuto che, a fronte dei due interessi costituzionalmente garantiti — quello alla giurisdizione e quello al corretto espletamento della funzione parlamentare —, il primo ha carattere poziore, ma si tratta di due interessi che si possono considerare uguali, perché sono entrambi costituzionalmente garantiti e di carattere primario, spettando al giudice di merito valutare se l'impedimento è assoluto. Nello stesso senso si è successivamente espressa la stessa Corte, come è stato precedentemente ricordato, nella sentenza Maticena, che testualmente recita: « (...) alla constatazione dell'avvenuta lesione consegua l'annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando che spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del processo » — essendosi questo nel frattempo concluso in primo grado, esattamente come questa fattispecie — « valutare le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale (...) ».

Sotto tale profilo è difficile sostenere — come pur si è fatto — che la valutazione di merito compiuta dai magistrati, quando hanno ritenuto irrilevante l'attività processuale espletata in funzione della decisione finale e che l'impedimento non fosse da ritenersi assoluto e di carattere così pregnante da impedire l'attività processuale, possa essere censurabile in questa sede, perché vi è una valutazione di merito rimessa al medesimo giudice di merito che non può essere contestata, se non con